

Rapporto del Garante dell'informazione e della partecipazione

Artt. 37 e 38 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65

D.P.G.R.T. 14 febbraio 2017, n. 4/R

Variante al Regolamento Urbanistico

Art. 222, fattispecie di cui all'art.30 della LRT 65/2014, per la riattivazione dell'efficacia di alcune previsioni urbanistiche decadute e individuazione del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 224 della LRT 65/2014 –
Adozione

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le funzioni del Garante sono disciplinate della **Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 - Norme per il governo del territorio**, capo V (*Gli istituti della partecipazione*):

- Art.36 - *L'informazione e la partecipazione dei cittadini alla formazione degli atti di governo del territorio. Regolamento*
- Art.37 - *Il garante dell'informazione e della partecipazione*
- Art.38 - *Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione*
- Art.39 - *Il Garante regionale dell'informazione e della partecipazione*
- Art.40 - *Sostegno regionale alla informazione e partecipazione nel governo del territorio*

La Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 - Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA), all' art. 9 – *Partecipazione* prevede che:

1. *La presente legge garantisce l'informazione e la partecipazione del pubblico al procedimento di VAS, nelle forme e con le modalità di cui al capo III, assicurando l'intervento di chiunque intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti del piano o programma sull'ambiente.*
2. *Nell'ambito dei procedimenti di VAS di competenza degli enti locali, gli stessi enti possono promuovere ulteriori modalità di partecipazione quali previste dalla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito Pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) e attingere al sostegno finanziario che la Regione prevede in applicazione e ai fini della stessa l.r. 46/2013. A tale scopo, gli enti interessati presentano domanda all'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, secondo le modalità previste dalla l.r. 46/2013.*
3. *Nei casi di cui al comma 2:*
 - a) *l'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione decide sull'ammissione della domanda entro quindici giorni dalla presentazione, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 14 della l.r. 46/2013;*
 - b) *il processo partecipativo ammesso si svolge entro i termini inderogabili di cui al capo III del presente titolo II, previsti per le procedure partecipative e nel rispetto del principio di non duplicazione di cui all'articolo 8; in ogni caso il procedimento di VAS si conclude nei tempi e con le modalità previste dalla presente legge;*
 - c) *non ha luogo la sospensione degli atti amministrativi di cui all'articolo 20, comma 2, della l.r. 46/2013;*
 - d) *il rapporto sugli esiti del processo partecipativo è trasmesso all'Autorità*

regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione e all'autorità competente nei termini utili per l'espressione del parere motivato di cui all'articolo 26; la mancata trasmissione degli esiti non impedisce la conclusione del procedimento di VAS nei termini previsti dalla presente legge.

Il Regolamento del Presidente della Giunta Regionale 14 febbraio 2017, n. 4/R – *Regolamento di attuazione dell'articolo 36, comma 4 della LRT 65/2014. Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione*, prevede, all'art. 14 - *raccordo con la LRT 10/2010 e con la LRT 1/2015*, che:

- 1. Nei casi in cui è prevista la partecipazione ai sensi della legge regionale 10/ 2010, n.10 e ai sensi della legge regionale 1/2015, il responsabile del procedimento e il garante individuano nel programma delle attività di informazione e partecipazione le forme e modalità più opportune di coordinamento delle disposizioni legislative citate con le modalità di informazione e le esigenze di partecipazione di cui alla LRT 65/ 2014 e al presente regolamento, nel rispetto del principio di non duplicazione e del divieto di aggravio del procedimento amministrativo.*
- 2. Ai fini del comma 1, il responsabile del procedimento può altresì stabilire che i momenti partecipativi ai sensi della l.r.1/ 2015 e ai sensi della l.r. 10/2010 si svolgano in modo contestuale. In tal caso, il responsabile del procedimento convoca tutti i soggetti da coinvolgere nel rispetto delle normative di riferimento.*

In data 16.10.2017, con DGRT n. 1112, sono state emanate le **Linee guida sui livelli partecipativi ai sensi dell'articolo. 36, comma 5, l.r. 65/2014 “norme per il governo del territorio” e dell'articolo 17 del regolamento 4/R/2017.**

In particolare, per la variante urbanistica in oggetto, gli articoli di riferimento delle Linee guida regionali sono:

Articolo 3 - Livelli partecipativi uniformi per tutti gli atti di governo del territorio

- 1. I livelli partecipativi di cui al presente articolo costituiscono livelli minimi essenziali per tutti gli atti di governo del territorio. I livelli partecipativi di cui agli articoli 4 e 5, diversificati per tipologia di pianificazione, sono livelli ulteriori e specifici, rispetto a quelli individuati nel presente articolo.*
- 2. Costituisce livello partecipativo di tutti gli atti di governo del territorio la previsione, fin dal programma delle attività di informazione e partecipazione, delle seguenti modalità partecipative:*
 - a) Sintesi dei contenuti propri dell'atto di governo del territorio, come definiti al momento dell'avvio del procedimento, quale documento di introduzione al processo partecipativo, diretto a garantire una maggiore accessibilità e comprensibilità dello stesso;*
 - b) Creazione della pagina web del garante nella quale indicare e inserire l'indirizzo di posta elettronica del garante, il programma delle attività di informazione e partecipazione, il documento di cui alla precedente lettera a) e il costante aggiornamento delle attività in itinere;*
 - c) Almeno una forma di partecipazione digitale, in quanto potenzialmente idonea a raggiungere chiunque abbia interesse a partecipare indipendentemente dalla scala e tipologia di piano;*

d) Uno o più incontri pubblici, adeguatamente e tempestivamente pubblicizzati.

3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del regolamento 4/R/2017, spetta al garante graduare e adeguare le modalità partecipative ulteriori, e comunque nel rispetto di quelle di cui al comma 2, in base alla scala territoriale di pianificazione e alla dimensione e tipologia degli interessi coinvolti.

Articolo 5 - Livelli partecipativi della pianificazione urbanistica

1. Costituisce livello partecipativo di ogni livello di pianificazione urbanistica, ulteriore rispetto a quello previsto al precedente articolo 3, comma 2, la previsione di una modalità partecipativa avente ad oggetto esclusivamente le trasformazioni urbanistiche ritenute più rilevanti per l'Ente.

Con la delibera di avvio del procedimento per procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della variante semplificata al RU è stata contestualmente nominata la Garante dell'informazione e della partecipazione individuata nella Dott.ssa Valentina Santini, Segretario Comunale.

A far data 24.10.2018, con delibera di G.C. n. 107, la Dott.ssa Luciangelina Pedes, dipendente comunale, è subentrata Alla Dott.ssa Valentina Santini nel ruolo di Garante dell'informazione e della partecipazione, pertanto seguirà tali attività per la fase di adozione e approvazione della variante al RU.

FUNZIONI DEL GARANTE

Il Garante dell'informazione e della partecipazione ha il compito di:

- assumere ogni necessaria iniziativa, nelle diverse fasi procedurali di formazione degli atti di governo del territorio, per assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati, in forma adeguata alle diverse tipologie degli atti di governo del territorio.
- redigere un rapporto sull'attività svolta, indicando le iniziative poste in essere in attuazione del programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dell'atto di governo del territorio, evidenziando se le attività relative all'informazione e alla partecipazione della cittadinanza e delle popolazioni interessate abbiano prodotto risultati significativi ai fini della formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli strumenti della pianificazione urbanistica da sottoporre all'adozione degli organi competenti;
- comunicare il rapporto sull'attività svolta al Garante regionale dell'informazione e della partecipazione di cui all'articolo 39 della LRT 65/2014.

LA PARTECIPAZIONE

La partecipazione relativa attività di valutazione ambientale è ricompresa nelle attività di informazione e partecipazione della procedura di variante urbanistica ai sensi dell'art.36 della Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 - *Norme per il governo del territorio*, che al comma 6 dispone: *Per i piani e i programmi soggetti a VAS le attività*

di informazione e partecipazione di cui al presente capo sono coordinate con le attività di partecipazione di cui alla l.r. 10/2010, nel rispetto del principio di non duplicazione.

Il Programma delle attività di Informazione e Partecipazione è contenuto nell'avvio del procedimento per verifica di assoggettabilità a VAS in quanto la variante urbanistica semplificata in oggetto non è soggetta ad avvio del procedimento ai sensi dell'art.17 della LRT 65/2010.

Preliminarmente all'avvio del procedimento per la verifica di assoggettabilità a VAS, In data 8 febbraio 2017, si è svolto un primo incontro nella sede comunale con i proprietari dei terreni interessati dalla variante ai quali sono state illustrate preliminarmente le intenzioni dell'Amministrazione di voler riattivare quegli Schemi Direttori, soggetti a piano urbanistico attuativo, che non sono stati convenzionati entro i termini di scadenza della vigenza del Regolamento Urbanistico.

FASI DELLA COMUNICAZIONE

1. Avvio del procedimento

A seguito dell'avvio del procedimento per la verifica di assoggettabilità a VAS della variante puntuale semplificata al RU sono state effettuate le seguenti attività:

- con delibera di Giunta Comunale n. 83 del 01.08.2018 l'Amministrazione ha dato avvio del procedimento della variante al RU;
- il Responsabile del Procedimento ha trasmesso, con modalità telematica, la delibera di Giunta Comunale di avvio del procedimento della variante al RU, comprensiva del Documento Preliminare e di tutta la documentazione allegata, all'Autorità competente in materia di VAS, formalizzando in tal senso l'avvio del procedimento per la verifica di assoggettabilità a VAS;
- l'Autorità competente ha iniziato le consultazioni, trasmettendo tutta la documentazione, con i soggetti competenti in materia ambientale al fine di acquisirne i relativi contributi tecnici;
- l'Autorità competente in materia di VAS, valutati i contributi e apporti tecnici pervenuti, con verbale del 16.10.2018, ha ritenuto di non assoggettare a VAS la variante puntuale semplificata al RU chiedendo alcune modifiche ai documenti tecnici dell'avvio del procedimento;
- con delibera G.C. n. 104 del 17.10.2018 è stato approvato il "provvedimento di esclusione dalla procedura VAS", a seguito del parere espresso dall'Autorità competente in materia di VAS;
- tutti gli atti e la documentazione tecnica allegata sono stati pubblicati sul sito web istituzionale dell'Amministrazione alla pagina:
<http://www.comune.murlo.si.it/Main.aspx?ID=737>;
- A seguito dell'avvio del procedimento per la verifica di assoggettabilità a VAS, in data 26.11.2018, si è tenuto, nella sede comunale, il secondo incontro con i cittadini

ai quali sono stati illustrati i contenuti della variante e gli esiti della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.

2. Adozione

- invio della delibera di Consiglio Comunale e di tutta la documentazione allegata alla Regione Toscana e all'Amministrazione Provinciale di Siena;
- invio della comunicazione di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai singoli proprietari privati, interessati dalle previsioni urbanistiche di opere pubbliche o di pubblica utilità;
- pubblicazione dell'avviso di adozione della variante al RU nel Bollettino Regionale;
- comunicazione dell'avviso di pubblicazione dell'adozione in Consiglio Comunale della variante al RU a cura del Garante della comunicazione e della partecipazione;
- pubblicazione degli atti ed elaborati della presente variante sul sito istituzionale del Comune e deposito presso l'Ufficio Tecnico per 30 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.T., in modo che chiunque possa prenderne visione e presentare eventuali osservazioni;
- incontro con la cittadinanza per illustrare la tempistica (30 giorni) e modalità di presentazione delle eventuali osservazioni.

3. Approvazione

- decorso il termine di trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.T. dell'avviso di adozione l'Amministrazione controdeduce in merito alle eventuali osservazioni pervenute dandone atto nella delibera di approvazione. Qualora non siano pervenute osservazioni, la variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso di approvazione;
- invio della delibera di Consiglio Comunale e di tutta la documentazione allegata alla Regione Toscana e all'Amministrazione Provinciale di Siena;
- pubblicazione dell'avviso di approvazione della variante al RU sul B.U.R.T. – da tale data la variante puntuale semplificata al RU acquista vigenza;
- comunicazione dell'avviso di pubblicazione dell'approvazione in Consiglio Comunale della variante al RU a cura del Garante della comunicazione e della partecipazione;
- la delibera di approvazione contenente le controdeduzioni alle osservazioni e i documenti tecnici della variante approvata saranno pubblicati sul sito web istituzionale dell'Amministrazione.

Tutta la documentazione è sempre consultabile sul sito istituzionale del comune alla sezione <http://www.comune.murlo.si.it/Main.aspx?ID=737> che verrà costantemente aggiornato alla conclusione di ogni fase procedurale.

Al garante potranno in qualsiasi momento essere rivolte richieste di informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: l.pedes@comune.murlo.siena.it

Murlo lì 08.02.2019

Il Garante dell'informazione e della partecipazione
Dott.ssa Luciangela Pedes